

ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI DETTO ASSEGNO “PONTE”

Il DL 8.6.2021 n. 79 introduce un assegno temporaneo per i figli minori (c.d. assegno “ponte”), a sostegno delle famiglie che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare, dopo il rinvio dell’attuazione della L. 46/2021 istitutiva dell’assegno unico e universale.

L’assegno “ponte”, operativo dall’1.7.2021 al 31.12.2021:

- è destinato alle categorie di lavoratori privi dei requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare attualmente in vigore, in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, economici (ISEE inferiore a 50.000 euro annui), nonché relativi al nucleo familiare (figli a carico minori di 18 anni);
- è corrisposto mensilmente per ciascun figlio minore e il suo importo varia in relazione alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE e al numero di figli;
- spetta a partire dal mese di presentazione della domanda. Quelle presentate entro il 30.9.2021 danno diritto alle mensilità arretrate a partire da luglio 2021.

L’assegno “ponte” è compatibile con il reddito di cittadinanza e coesisterà, fino al 2022, con misure quali il bonus bebè, il premio alla nascita e gli assegni per il nucleo familiare. Questi ultimi sono stati maggiorati dal DL 79/2021, dall’1.7.2021 al 31.12.2021, di 37,50 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei fino a due figli, e di 55,00 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

Qualora fosse interessato a richiederlo lo Studio si rende disponibile a fare da tramite (poiché CNA Point) con il CAF con cui collabora per la richiesta di quanto sopra indicato.